

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- |                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri      | Presidente                                           |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(estensore) |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta  | Membro designato dalla Banca d'Italia                |
| - Prof. Marilena Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario        |
| - Avv. Roberto Manzione         | Membro designato da C.N.C.U.                         |

nella seduta del 2 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso, ricevuto in data 30.11.2009, il cliente consumatore, riassumendo i fatti esposti in sede di reclamo, ha chiesto all'ABF il risarcimento dei danni subiti a seguito della revoca di un fido di € 5.000,00.

Il ricorrente, in particolare, riferiva, in sede di reclamo, di essere titolare di un conto corrente regolato da "oltre vent'anni" da una convenzione con l'ente amministrativo suo datore di lavoro, che, tra le altre condizioni, gli offriva la possibilità di usufruire della menzionata apertura di credito. Affermava, inoltre, di aver beneficiato, nel corso degli anni, di prestiti personali e di un mutuo ipotecario erogati dall'intermediario, tutti regolarmente estinti.

Il ricorrente dichiarava di essere venuto a conoscenza della intervenuta revoca del fido, soltanto casualmente, il giorno 22.7.2009, in occasione dell'effettuazione di un bonifico presso lo sportello bancario, quando, non soltanto non gli fu più possibile eseguire l'operazione richiesta per l'assenza sul conto delle somme necessarie, ma gli furono anche addebitate le spese per un ammontare di € 12,50.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario, con note di risposta del 24.7.2009, 2.9.2009 e 12.11.2009 ammetteva di ignorare la "causa specifica" della revoca del fido ed invitava il cliente a prendere contatti con il personale incaricato per istruire una nuova pratica di affidamento previa acquisizione della necessaria documentazione reddituale.

Il cliente, quindi, contestava, con il ricorso, l'avvenuta revoca del fido, eseguita senza alcuna preventiva comunicazione, "senza motivi né preavvisi" e chiedeva all'ABF il risarcimento dei "danni e delle spese conseguentemente sostenute, che venivano quantificati "forfettariamente" in € 5.000,00.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha precisato che il correntista beneficiava di un fido di € 5 mila "valido fino a revoca", e che, al 31.12.2008, presentava un utilizzato di € 1.961,00; inoltre che la "scadenza del fido", fissata soltanto "a fini interni"

al 31.12.2008, "venne evidenziata solo in occasione di un'operazione di sportello disposta dal cliente in data 22.7.2009, effettuata in assenza di provvista", e che, in seguito alle contestazioni formulate, il cliente venne invitato a presentare i documenti necessari per l' "istruttoria di una nuova pratica di affidamento"; infine, documentava di aver provveduto a riaccreditarlo al cliente, con valuta pari a quella dell'addebito, € 12.500,00 a suo tempo richiesti per "mancanza di disponibilità". Pertanto, la Banca, assumendo "di non aver arrecato danni di alcun genere" al cliente, ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

L'oggetto della controversia è duplice:

1. l'accertamento della legittimità o meno del recesso esercitato dalla Banca;
2. la dichiarazione del (l'eventualmente conseguente) diritto al risarcimento del Cliente.

In ordine al punto 1., è incontrovertibile che sia intervenuto il recesso, non è contestato che questo sia privo di giusta causa o giustificato motivo ai sensi dell'art. 33 Cod. cons., né altrimenti risulta esservi stato preavviso a norma dell'art. 1845 c.c. Deve concludersene che si è in presenza di recesso illegittimo.

E' noto l'indirizzo della S.C. per cui "il recesso di una Banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerarsi illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari" (cfr. sent. 4538/1997). Ne consegue che, "anche quando la



facoltà di recesso sia pattiziamente riconosciuta nei contratti bancari, il suo esercizio impone pur sempre il rispetto dei canoni di buona fede e correttezza, la cui violazione è concretamente individuabile laddove il recesso abbia in concreto assunto connotati del tutto impreveduti ed arbitrari, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa del cliente in ordine alla definitiva esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con i terzi” (cfr. Trib. Napoli 8.11.2003).

In conseguenza dell'intervenuto accertamento del carattere *non iure* del recesso esercitato da uno dei contraenti, può darsi ingresso alla domanda di risarcimento del danno proposta dall'altro (punto 2.).

In difetto di più analitici elementi di stima del danno, è soltanto dalla natura del rapporto, dai limiti dell'apertura di credito, dalla qualità professionale del soggetto danneggiato e dal suo disinteresse ulteriore e attuale a godere dell'apertura di credito (il c.d. "ripristino immediato" non fa, invero, più parte dei *petita*), che l'accoglimento della domanda può essere contenuta entro le sole conseguenze immediate e dirette dei c.d. sconfinamenti risultanti dai documenti prodotti dal cliente. Sicché, dati gli oneri usualmente connessi alla posizione di saldo negativo del conto corrente e considerata l'entità del saldo e la limitata sopportazione temporale degli oneri stessi da parte del ricorrente (peraltro tenuto indenne da oneri di sorta proprio in dipendenza dell'operazione che ha occasionato la cognizione dell'avvenuto recesso), si può procedere ad una valutazione equitativa che, nella fattispecie, non supplisce al difetto di allegazione dei dati essenziali poiché la parte interessata ha “fornito gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre” (Cfr. Cass. n. 13288/2007).

Il Collegio, perciò, accoglie la domanda e liquida nella misura di € 100,00 l'importo del danno risarcibile.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara l'illegittimità del recesso esercitato dalla Banca e dichiara la Banca stessa tenuta a risarcire il danno nella misura degli oneri conseguentemente sopportati dal ricorrente, che si liquidano equitativamente in € 100,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI

III CASO.it